

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1653)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, BARBARESCHI, FIORE, DI PRISCO, BOCCASSI, JORIO, MAMMUCARI, PALUMBO Giuseppina e SIMONUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1961

Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge trae i suoi motivi dalla drammatica necessità di assicurare una equa riparazione ai danni della silicosi e delle altre forme polmonari morbose contratte dai nostri lavoratori nelle miniere di carbone in Belgio.

È noto infatti come la legislazione sulle malattie professionali in Belgio escluda oggi in modo specifico dal suo campo di applicazione il rischio delle malattie professionali nelle miniere di carbone. Al riguardo essa prevede una pensione di invalidità a determinate condizioni per quei lavoratori che possono far valere un numero di anni di lavoro in miniera, ma soprattutto una incapacità al lavoro nelle miniere. La riparazione del danno è quindi limitata ai lavoratori gravemente menomati nel fisico e non più atti al lavoro.

Le stesse recenti modifiche apportate dal Parlamento belga alla legge sulla pensione di invalidità ai minatori, pur riducendo il requisito degli anni di lavoro in miniera, non hanno risolto il problema dato che mantengono il concetto di pensione di invalidità ed anzi introducono criteri di valutazione medico-legali più restrittivi.

L'emigrazione italiana in Belgio, regolata da accordi tra il Governo italiano e il Governo belga, ha rappresentato e rappresenta forse una delle esperienze più dolorose in materia. L'occupazione nelle miniere dei lavoratori italiani è avvenuta, e non si dice cosa nuova, in modo rilevante: infatti il 30 per cento dei lavoratori impiegati nelle miniere di carbone è rappresentato da italiani, e la quasi totalità, al fondo delle miniere, nei posti più pericolosi.

Il tipo di intensità del lavoro e lo sfruttamento senza scrupoli delle possibilità produttive, senza tener conto della pericolosità del lavoro, hanno influito sull'elevato numero di infortuni con una notevole incidenza di quelli mortali che è paurosa. Tali condizioni di lavoro, oltre all'aspetto drammatico della situazione, hanno determinato una usura rapida ed accelerata dello stato di salute dei nostri lavoratori.

Si stima che un'alta percentuale di minatori addetti al lavoro di fondo siano colpiti dalla silicosi dopo qualche anno di lavoro, e che tra questi in misura relativamente più alta siano colpiti i lavoratori italiani, dato che la maggioranza di questi lavora all'abbattimento del carbone.

Si ha per conseguenza che i lavoratori, pur presentando di già un quadro clinico chiaramente indicativo della malattia professionale, non sono riconosciuti invalidi ai sensi della legge sulla pensione di invalidità vigente in Belgio. Essi sono costretti a continuare il lavoro in miniera, non avendo avanti a loro nessuna altra prospettiva che quella di vedere aggravato il loro stato di salute, per ottenere nella migliore delle ipotesi una pensione, quando praticamente saranno divenuti totalmente inabili al lavoro.

Su tale aspetto della situazione della nostra emigrazione in Belgio è stata più volte richiamata l'attenzione del Governo per un intervento deciso e riparatore.

Con la presente proposta di legge, si vuole, attraverso misure sia pure di carattere transitorio, assicurare nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione italiana quella assistenza e quella riparazione del danno, che la legislazione belga non concede nei casi per i quali la malattia è in atto e purtroppo in evoluzione.

Inchieste e studi fatti da onorevoli colleghi e studiosi dimostrano come lavoratori rimpatriati dal Belgio colpiti da silicosi, siano abbandonati al loro destino privi della necessaria assistenza. È quindi un dovere della collettività provvedere a risolvere tale problema, che ha origine da un accordo bilaterale (Italia-Belgio) e che trova la sua ragione nella mancanza di leggi, nel paese di immigrazione, che tutelino completamente il lavoratore dai rischi professionali. Va ricordato che tale inefficace protezione determinò all'epoca della catastrofe di Marcinelle la sospensione per un lungo periodo dell'accordo di emigrazione per i lavoratori italiani nel Belgio.

La presente proposta di legge non vuole escludere, a nostro parere, la necessità di una azione concreta da parte del Governo negli organismi idonei, perchè in base ai più volte richiamati principi di socialità dei vigenti trattati della C.E.E. si porti a soluzione, con effetto retroattivo, il problema, unificando nel progresso la legislazione sulle malattie professionali.

La proposta di legge delimita all'articolo 1 la portata del campo di applicazione, definendo in modo più ampio dal punto di vista

sanitario i requisiti per il diritto ai benefici della legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modifiche.

Con l'articolo 2 si precisa la incompatibilità con le prestazioni previste dall'articolo 1 qualora all'interessato venga riconosciuto il diritto ad analoga prestazione o ad una pensione di invalidità da parte della competente istituzione belga.

È infatti auspicabile che l'evoluzione della legislazione in Belgio sulle malattie professionali consenta, entro un ragionevole periodo di tempo, la possibilità per i nostri lavoratori di ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni; come d'altra parte non è possibile escludere a tale riguardo e a determinate condizioni un intervento diretto degli organi comunitari della C.E.C.A. che avrebbero allo studio progetti in materia.

Gli articoli 3 e 4 fissano le modalità per la richiesta delle prestazioni.

Con l'articolo 5 si fissano le fonti di finanziamento con una ripartizione tra il Fondo speciale infortuni previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1956, n. 648, istituito in modo specifico per l'assistenza ai lavoratori rimpatriati dall'estero e colpiti da silicosi e non indennizzati ai sensi della legislazione del Paese dove hanno prestato la loro opera, e lo Stato attraverso il prelievo dalle voci dei bilanci del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero degli affari esteri che prevedono stanziamenti per l'assistenza ai lavoratori emigrati all'estero e alle loro famiglie e ai lavoratori rimpatriati.

Onorevoli colleghi, crediamo di avere sufficientemente dimostrato la necessità e la equità della nostra proposta di legge, come atto non solo di solidarietà, ma soprattutto di giustizia, che va inquadrato in una ormai inderogabile riaffermazione del principio, volto a considerare il lavoro all'estero, quando non protetto da accordi, convenzioni, regolamenti, come effettuato in Italia, ai fini dei diritti previdenziali e assistenziali.

È tempo ormai che tale principio entri a far parte in modo organico nel nostro ordinamento legislativo come minima garanzia per tutti i connazionali che sono costretti ad emigrare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono concesse a titolo provvisorio, e cessano automaticamente nel caso di riconoscimento ai lavoratori di cui all'articolo 1 del diritto a prestazioni analoghe o di invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda ad una delle sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le modalità previste

dalla legge 12 aprile 1943 n. 455 e successive disposizioni.

Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.

Art. 5.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.